

**CONSULTAZIONE PUBBLICA VOLTA AL COMPLETAMENTO  
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI NOTIFICATI AI SENSI DELLA  
DELIBERA N. 417/06/CONS QUALI DETENTORI DI SIGNIFICATIVO  
POTERE DI MERCATO SUL MERCATO DELLA TERMINAZIONE  
(MERCATO N. 9) E ALL'IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI  
CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE  
POTERE**

**1 Il quadro di riferimento normativo e regolamentare**

*1.1 Quadro di riferimento normativo*

1. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
2. Il nuovo quadro regolamentare si compone di 5 direttive:
  - a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"<sup>1</sup>;
  - b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"<sup>2</sup>;
  - c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"<sup>3</sup>;
  - d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"<sup>4</sup>;
  - e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"<sup>5</sup>.

---

1 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.

2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.

3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

4 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

5 In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag.

3. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:

- a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 2003<sup>6</sup> (di seguito, la Raccomandazione);
- b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002<sup>7</sup> (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
- c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003<sup>8</sup> (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).

4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"<sup>9</sup> (di seguito, anche il "Codice").

5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della

---

21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunità europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).

6 In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag. 45.

7 In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.

8 In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.

9 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione, volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.

7. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo di liberalizzazione dei mercati è ormai conclusa e sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, stabilendo un'analogia tra la definizione di significativo potere di mercato e quella di posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che *“la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee”*, laddove per posizione dominante si intende la *“situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori”*<sup>10</sup>. Richiamandosi a tale definizione, l'art. 14 della direttiva quadro stabilisce che *“si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori”*.

8. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione *ex ante*, sia per ciò che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sarà uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della

---

<sup>10</sup> Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss..

sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, così come riportato nelle Linee guida.

9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva<sup>11</sup>, fatta salva la possibilità di procedere ad un'attività di revisione e verifica qualora l'Autorità lo reputi opportuno.

10. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché nelle delibere dell'Autorità n. 335/03/CONS<sup>12</sup> e n. 453/03/CONS<sup>13</sup>. In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorità intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, così come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.

11. Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di provvedimento viene inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni<sup>14</sup> e contestualmente anche alla Commissione Europea secondo quanto stabilito dalla delibera n. 373/05/CONS. In particolare, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che, tra l'altro, influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione Europea e alle altre ANR – secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della direttiva Quadro – che si possono esprimere entro il termine di trenta giorni.

12. Qualora la Commissione, durante la consultazione, abbia espresso un parere nel quale dichiara che la misura proposta crea barriere al mercato unico, ovvero potrebbe rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario o con gli obiettivi di cui all'art. 8 della direttiva quadro, il provvedimento non può essere adottato per due mesi ulteriori, nel corso dei quali la Commissione Europea (sentito il Comitato comunicazioni) può adottare una decisione motivata in cui chiede all'Autorità di ritirare il progetto.

---

11 Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).

12 Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.

13 Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.

14 Secondo quanto stabilito nell'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Diversamente, se nei due mesi la Commissione Europea non si pronuncia, l'Autorità può adottare il provvedimento così come era stato notificato in origine.

13. In deroga alla procedura descritta sopra, le Autorità hanno la facoltà di adottare misure temporanee al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti. Tali misure dovranno comunque essere comunicate alla Commissione Europea e alle altre Autorità e, in ogni caso, per essere trasformate da temporanee in permanenti, dovranno essere adottate seguendo la procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

### ***1.2 Quadro di riferimento regolamentare: la delibera n. 417/06/CONS***

14. Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità, con la Delibera n. 417/06/CONS, ha analizzato il mercato della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (c.d. mercato n. 9 indicato nella Raccomandazione), oltre ai mercati della raccolta e del transito delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa (c.d. mercati n. 8 e 10).

15. Con riferimento al mercato n. 9, l'Autorità ha individuato i seguenti mercati rilevanti:

- a) il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- b) il mercato dei servizi di terminazione internet in modalità *dial-up*;
- c) il mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali.

16. L'Autorità ha ritenuto che il solo mercato *sub a)*, soddisfacendo tutti i tre criteri stabiliti a tal uopo dalla Raccomandazione, fosse suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

17. L'Autorità, inoltre, ha ritenuto che il mercato *sub b)* fosse sufficientemente concorrenziale<sup>15</sup> e, con riferimento al mercato *sub c)*, ha riscontrato che i tre criteri della Raccomandazione per la suscettibilità di regolamentazione *ex ante* non risultavano cumulativamente soddisfatti. Tuttavia, in relazione a tale ultimo mercato, in ragione del fatto che l'analisi è stata condotta su dati aggregati per zone tariffarie, l'Autorità non ha del tutto escluso la possibilità che alcune specifiche direttrici di traffico fossero caratterizzate da un minore livello concorrenziale ed ha, pertanto, ritenuto che tale circostanza dovesse essere verificata attraverso lo svolgimento di un'apposita analisi, avviando con la delibera 588/06/CONS<sup>16</sup> un apposito procedimento di analisi di

---

<sup>15</sup> A seguito dell'invito della Commissione Europea espresso nella lettera di commenti sullo schema della delibera divenuta poi n. 417/06/CONS, l'Autorità ha riesaminato il mercato al dettaglio dell'accesso ad internet in modalità *dial up* rimuovendo gli obblighi vigenti in capo a Telecom Italia.

<sup>16</sup> La Commissione europea, nella sua lettera di commenti sullo schema di provvedimento di cui alla delibera 417/06/CONS, ha condiviso la necessità di procedere con l'analisi del mercato della

mercato. All'esito della suddetta analisi, con delibera n. 605/07/CONS, l'Autorità ha concluso che nei mercati nazionali della terminazione internazionale verso singole direttrici sussistono condizioni di concorrenza effettiva<sup>17</sup>.

18. Con riferimento al mercato *sub a*), l'Autorità, valutando le effettive possibilità di sostituzione dal lato della domanda e dell'offerta, sia nel mercato all'ingrosso sia nel mercato al dettaglio collegato, ha ravvisato l'opportunità di definire mercati separati per reti fisse differenti ed ha pertanto individuato come rilevanti i mercati della terminazione delle chiamate vocali sulla rete in postazione fissa degli operatori BT Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind.

19. Relativamente, invece, al mercato geografico di riferimento, l'Autorità, in considerazione dell'assenza di sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale, ha ritenuto non giustificato applicare una segmentazione del mercato.

20. Con riferimento alla valutazione del potere di mercato, l'Autorità ha rilevato che, dalla definizione del mercato del prodotto sopra menzionata, discende immediatamente che ciascun operatore, essendo l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene, a prescindere dalle modalità e dalle grandezze utilizzate nel computo, una quota pari al 100% di tale mercato.

21. Tuttavia, nella valutazione del significativo potere di mercato, l'Autorità ha considerato anche altri criteri ed, in particolare, il contropotere degli acquirenti, in quanto, nel fronteggiare una domanda molto concentrata, anche un monopolista potrebbe trovare difficoltà nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.

22. A tal proposito, l'Autorità ha riscontrato che, data la dimensione relativa delle imprese che offrono servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, l'unica relazione contrattuale in cui una delle due parti potrebbe, in virtù del proprio potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia ed i singoli operatori alternativi.

---

terminazione internazionale - da svolgere ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Direttiva Quadro - invitando l'Autorità a comunicarne gli esiti.

<sup>17</sup> In particolare, l'Autorità ha individuato 217 mercati rilevanti della terminazione internazionale. Per 105 mercati, il secondo dei tre criteri identificati dalla Commissione Europea al paragrafo 3.2. della Raccomandazione (cd. *three criteria test*) affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione ex ante non risulta soddisfatto e, pertanto, tali mercati non sono suscettibili di regolamentazione ex ante. I restanti 112 mercati, invece, soddisfano cumulativamente i suddetti tre criteri. Tuttavia in tali mercati l'analisi ha evidenziato la sussistenza di condizioni di concorrenza effettiva.

23. Tuttavia, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente in grado di esercitare un contropotere d'acquisto nella negoziazione di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei propri concorrenti, l'Autorità, nell'ambito del procedimento concluso con la delibera 417/06/CONS, non ha riscontrato evidenze tali da concludere nel senso che tale contropotere inibisca – di fatto - agli operatori alternativi oggetto dell'analisi di mercato la possibilità di applicare prezzi dei servizi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale (cfr punto 38).

24. In considerazione delle risultanze acquisite nell'ambito della analisi di mercato, l'Autorità ha quindi individuato, anche sulla base del traffico di terminazione vocale venduto nel 2005, le imprese BT Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome e Wind come operatori aventi significativo potere di mercato ciascuno nel singolo mercato della terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete telefonica pubblica in postazione fissa.

25. L'Autorità, conseguentemente, ha imposto a Telecom Italia ed agli altri operatori notificati una serie di obblighi regolamentari.

26. In particolare, a Telecom Italia sono stati imposti i seguenti obblighi:

- obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura del servizio di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e complementari (i "Servizi");
- obbligo di trasparenza nell'offerta dei Servizi, con riferimento in particolare alla pubblicazione della c.d. Offerta di Riferimento;
- obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli operatori terzi e le proprie divisioni interne nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei Servizi;
- obbligo di predisporre e fornire all'Autorità un sistema di separazione contabile per i servizi;
- obbligo di separazione amministrativa per la gestione dei Servizi e dei servizi al dettaglio;
- obbligo di controllo dei prezzi, per le offerte di riferimento 2007, 2008 e 2009 attraverso il meccanismo del *network cap*.

27. Agli operatori alternativi di terminazione vocale notificati sono stati imposti i seguenti obblighi:

- obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura del servizio di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e complementari (i "Servizi");
- obbligo di trasparenza nell'offerta dei Servizi;

- obbligo di non discriminazione e dunque di applicazione di condizioni equivalenti per servizi equivalenti con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione;
- obbligo di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi: il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno 2007, non può essere maggiore di 1,54~~€~~cent/min. Per i successivi 12 mesi, il prezzo massimo di terminazione è pari a 1,32~~€~~cent/min. Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguirà il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Gli operatori alternativi notificati possono, tuttavia, richiedere all'Autorità di autorizzare, in deroga a quanto sopra, un prezzo di terminazione superiore al livello massimo, qualora il prezzo di terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.

28. Con specifico riferimento ai limiti di prezzo imposti, l'Autorità ha altresì avviato, con la determinazione n. 22/06/SG del 20 dicembre 2006, la costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un modello contabile volto alla determinazione dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui all'art. 40, comma 11 della delibera n. 417/06/CONS. Ad esito di tale attività, ed in linea con quanto originariamente previsto nella delibera 417/06/CONS, una volta determinati i valori di costo relativi al servizio di terminazione degli operatori notificati, l'Autorità individuerà i possibili scenari prospettici di mercato, verificando la sostenibilità nel medio periodo e la proporzionalità dei vincoli di prezzo prospettici indicati al punto 26 del presente provvedimento.

29. Con comunicazione del 15 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2007, l'Autorità ha avviato il presente procedimento, volto al completamento dell'elenco degli operatori alternativi notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS di cui al precedente paragrafo 23.

30. L'Autorità, nell'allegato A alla suddetta comunicazione, ha invitato i soggetti interessati a far pervenire documenti e contributi preliminari utili per lo svolgimento del procedimento. Gli operatori che hanno inviato un proprio contributo sono Telecom Italia e Wind.

## **2 Definizione del mercato rilevante**

### ***2.1 Mercato dei servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa.***

31. L'Autorità, nella Delibera n. 417/06/CONS, ha analizzato, secondo i principi del diritto della concorrenza, il mercato n. 9 ed ha individuato, come suscettibile di



regolamentazione ex-ante, il mercato della terminazione delle chiamate vocali su singola rete telefonica pubblica in postazione fissa.

32. Gli orientamenti espressi dall’Autorità nella Delibera n. 417/06/CONS in merito alla definizione del mercato rilevante (in particolare nei paragrafi 101-164 dell’Allegato A) sono confermati nell’ambito del presente procedimento. Sulla base di una tale definizione del mercato si rileva che, al fine di definire i singoli mercati rilevanti della terminazione su rete fissa, occorre individuare tutti gli operatori che offrono servizi di terminazione sulla propria rete. Per fornire tali servizi occorre che l’operatore sia interconnesso ad altri operatori in modalità PSTN, che sia dotato di numerazioni geografiche attribuite ai propri utenti e che riceva chiamate verso tali numerazioni. Non costituisce, invece, elemento essenziale, al fine di individuare il mercato rilevante, la modalità di accesso al cliente utilizzata dall’operatore di terminazione.

33. L’Autorità, attraverso l’aggiornamento dell’analisi dei contratti di interconnessione stipulati da Telecom Italia, rileva ad oggi che, oltre agli operatori già notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS, offrono servizi di terminazione su rete fissa verso numerazioni geografiche anche i seguenti 29 operatori: Brennercom S.p.A.; Consorzio TerreCablante; Fly Net S.r.l.; Okcom S.p.A.; Phonica S.p.A.; Rita S.c.a.r.l.; Thunder S.p.A.; Trans World Communications S.p.a.; Acantho S.p.A.; ADR TEL S.p.A.; Alpikom S.p.A.; Consiagnet S.p.A.; CSINFO S.p.A.; Decatel S.r.l.; Elinet S.p.a.; Energ.it S.p.A.; Freeway S.r.l.; Intermatica S.r.l.; Karupa Telecomunicazioni S.p.A.; Satcom S.p.A.; Società Trasporto Telematico S.p.A.; Teleunit S.p.A.; TEX97 S.p.A.; TWT S.p.A.; Uno Communications S.p.A.; Verizon Italia S.p.A.; Vive la Vie S.p.A.; Wavecrest Italia S.p.A.; Vodafone Omnitel N.V. (nel seguito indicati come “nuovi operatori”). Tali operatori risultano, infatti, essere assegnatari di numerazioni geografiche, interconnessi con Telecom Italia e con altri operatori e hanno negoziato, ovvero hanno in corso negoziazioni, con Telecom Italia per definire prezzi di terminazione per il traffico geografico sulla propria rete.

34. In considerazione delle valutazioni sul mercato rilevante espresse nella Delibera n. 417/06/CONS (paragrafi 101-164 dell’allegato A) e tenuto conto di quanto sopra, l’Autorità ritiene che i servizi all’ingrosso della terminazione delle chiamate vocali forniti sulle reti di ciascuno dei summenzionati 29 “nuovi operatori” costituiscono distinti mercati rilevanti.

*1. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di confermare la definizione del mercato rilevante contenuta nella Delibera n. 417/06/CONS e, pertanto, di individuare, ai fini del procedimento oggetto della presente consultazione, come mercato rilevante il mercato della terminazione sulla singola rete di ciascuno dei “nuovi operatori” indicati al paragrafo 33?*

### **3 Valutazione del significativo potere di mercato**

#### ***3.1 Introduzione***

35. L'Autorità è tenuta ad accertare secondo quanto previsto agli articoli 17–19 del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione su reti pubbliche fisse.

36. L'analisi presentata nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato:

- quote di mercato;
- condizioni dal lato dell'offerta (controllo di infrastrutture essenziali);
- condizioni dal lato della domanda (barriere al cambiamento, contropotere d'acquisto).

#### ***3.2 L'analisi circa il significativo potere di mercato***

37. Dalla definizione del mercato discende che ciascun "nuovo operatore", essendo l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene, a prescindere dalle modalità e dalle grandezze utilizzate nel computo, una quota pari al 100% di tale mercato. In tale senso, l'operatore di terminazione, detenendo la numerazione chiamata, controlla una risorsa essenziale per l'espletamento del servizio *end-to-end*. E' necessario però aggiungere che la valutazione del significativo potere di mercato, come esplicitamente riportato nelle Linee Guida, deve essere effettuata anche alla luce di altri criteri in quanto, anche in presenza di una quota di mercato pari al 100%, un operatore potrebbe comunque vedere limitata la possibilità di alzare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale.

38. L'Autorità, in considerazione delle caratteristiche concorrenziali del mercato, ribadisce che uno dei criteri più importanti per giungere ad una precisa valutazione del potere di mercato detenuto da un operatore nella terminazione delle chiamate sulla propria rete sia il contropotere d'acquisto. Difatti, nel fronteggiare una domanda molto concentrata, anche un monopolista potrebbe trovare difficoltà nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.

39. Vista la dimensione relativa delle imprese che offrono servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, appare evidente che l'unica relazione contrattuale in cui una delle due parti potrebbe, in virtù del proprio potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia e gli altri operatori.

40. Al fine di valutare il contropotere di acquisto di Telecom Italia nei confronti dei “nuovi operatori” oggetto del presente procedimento, l’Autorità ha richiesto a questi ultimi di fornire varie informazioni tra cui, in particolare, i volumi di traffico originati e terminati *on net* e *off net*, la tipologia di accessi impiegati (se propri o se acquistati in interconnessione, specificandone il tipo), il numero di utenti finali, la data di inizio attività e quella di rilascio del titolo autorizzatorio, l’elenco dei contratti di interconnessione in essere, nonché le condizioni economiche praticate per i servizi di terminazione alla data 31 maggio 2007. L’Autorità ha altresì richiesto a Telecom Italia di comunicare i volumi di traffico terminati sulla rete dei suddetti operatori, nonché le condizioni economiche riconosciute agli stessi per il servizio di terminazione sulla loro rete.

41. L’analisi delle informazioni raccolte ha confermato – così come accertato in relazione agli operatori alternativi notificati con la delibera 417/06/CONS - che l’unica impresa che, nell’ambito della negoziazione dei prezzi di terminazione, potrebbe esercitare un contropotere d’acquisto nei confronti delle altre è Telecom Italia. Difatti, viste le caratteristiche del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa, è possibile affermare che la quasi totalità degli accessi acquistati dagli operatori alternativi sono forniti da tale società (attraverso servizi di *unbundling*, *ADSL wholesale*, *CDN*, etc.). Inoltre, per quanto sia difficile derivare una precisa relazione fra numero di linee di accesso e traffico terminato *on-net* ed *off-net*, è possibile presumere che gran parte, e certamente una quota superiore al 50%, del traffico originato da ciascuna rete degli operatori alternativi sia indirizzato a Telecom Italia. Quest’ultima potrebbe quindi esercitare un significativo contropotere d’acquisto nei confronti degli operatori alternativi non solo nella vendita dei propri servizi di terminazione, ma anche nella vendita degli accessi in *unbundling* ed a banda larga.

42. Deve però essere ricordato che, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente in grado di esercitare un contropotere d’acquisto nella negoziazione di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei propri concorrenti, l’Autorità non ha – almeno fino ad ora - evidenza di comportamenti dell’ex monopolista tali da impedire ai “nuovi operatori” oggetto del presente procedimento la possibilità di richiedere prezzi di terminazione anche significativamente al di sopra del livello concorrenziale. Tuttavia, vi sono segnali di difficoltà incontrate da questi operatori nel raggiungere accordi commerciali per la definizione dei prezzi di terminazione inversa (cioè quelli spettanti all’operatore alternativo). In particolare, si registrano diverse controversie aventi ad oggetto i valori economici per il servizio di terminazione negli anni 2006 e 2007 offerti da diversi tra gli operatori considerati. Nell’ambito del presente procedimento, anche avvalendosi delle evidenze eventualmente emerse nei procedimenti relativi alle menzionate controversie, potrebbe emergere che, nei fatti, Telecom Italia ha esercitato, almeno in alcune circostanze, il proprio contropotere d’acquisto, fino ad inibire all’operatore alternativo il pieno esercizio del proprio potere di mercato e - in particolare - la propria autonomia nella fissazione della tariffa di terminazione.

L'esercizio di un effettivo contropotere d'acquisto avrebbe evidentemente un riflesso determinante ai fini della valutazione della sussistenza di un significativo potere di mercato da parte dell'operatore alternativo che subisce tale contropotere d'acquisto.

43. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che – con le precisazioni di cui al punto precedente - tutti i “nuovi operatori” di rete fissa possano detenere un significativo potere di mercato relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete fissa.

*2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in base al quale ognuno dei “nuovi operatori” di rete fissa, qualora non sia dimostrata l'esistenza di un sostanziale contropotere di mercato da parte di qualche operatore concorrente, disponga di un significativo potere di mercato in relazione al mercato della terminazione delle chiamate sulla propria rete?*

#### **4 Definizione degli obblighi per le imprese che detengono un significativo potere di mercato**

##### ***4.1 Introduzione***

44. Così come disciplinato dall'art. 42 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva Quadro, compito dell'Autorità, nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva Accesso, è di incoraggiare e garantire “forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali”.

45. La Direttiva Accesso individua una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare obblighi in materia di trasparenza (art. 9), non discriminazione (art. 10), separazione contabile (art. 11), obblighi di accesso ed uso di specifiche infrastrutture di rete (art. 12), obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (art. 13). Tali disposizioni in materia di interconnessione sono state trasposte nella normativa nazionale attraverso gli art. 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice.

46. L'Autorità, laddove sia accertata la dominanza di un operatore nei mercati definiti nel paragrafo 2, è chiamata, ai sensi dell'art. 45, a valutare la necessità di imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari in materia di interconnessione sulla base delle norme succitate. L'art. 45 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'autorità siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attività regolamentare, stabiliti dagli artt. 4 e 13 del Codice stesso.

47. Sulla base delle analisi condotte nei paragrafi precedenti, l’Autorità, come indicato nel paragrafo 43, intende identificare tutti i “nuovi operatori” come detentori di significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi all’ingrosso di terminazione sulla propria rete. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione dal nuovo quadro regolamentare, l’Autorità espone nei seguenti paragrafi le proprie proposte in merito agli obblighi da porre in capo ai suddetti operatori.

48. Al fine di applicare il principio di proporzionalità nella definizione degli obblighi in capo ai “nuovi operatori”, è necessario considerare che l’Autorità, con la delibera n. 417/06/CONS, ha imposto il mantenimento in capo a Telecom Italia, degli obblighi sotto elencati, chiarendone la portata nei paragrafi 353-556 e 633-924 dell’Allegato A della delibera, ovvero:

- obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura del servizio di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi accessori e complementari (i “Servizi”);
- obbligo di trasparenza nell’offerta dei Servizi, con riferimento in particolare alla pubblicazione della c.d. Offerta di Riferimento;
- obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e tra gli operatori terzi e le proprie divisioni interne nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei Servizi;
- obbligo di predisporre e fornire all’Autorità un sistema di separazione contabile per i servizi;
- obbligo di separazione amministrativa per la gestione dei Servizi e dei servizi al dettaglio;
- obbligo di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi, per le offerte di riferimento 2007, 2008 e 2009 attraverso il meccanismo del *network cap*.

49. L’Autorità osserva che le dimensioni di mercato degli operatori di terminazione in analisi non sono tali da giustificare vincoli regolamentari stringenti ed analoghi a quelli imposti a Telecom Italia. L’Autorità ritiene in particolare che, per il principio di proporzionalità, gli obblighi in capo agli operatori di terminazione nuovi entranti debbano essere limitati ad agevolare la chiusura di accordi di interconnessione tra le reti.

50. In particolare, se, da un lato, l’Autorità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in più occasioni<sup>18</sup>, promuove il rapido raggiungimento di tariffe

---

<sup>18</sup> Cfr. ad esempio la lettera di commenti (SG-Greffe 2007 D/204910) allo schema di provvedimento relativo all’imposizione di obblighi di controllo dei prezzi nei confronti di H3G Italia sul mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili, nella quale si afferma che “*la Commissione considera che i prezzi di terminazione mobile debbano essere simmetrici in quanto basati su costi di un operatore efficiente. Tuttavia, la Commissione riconosce che in alcuni casi eccezionali, prezzi di terminazione asimmetrici possano giustificarsi alla luce di obiettive differenze nei costi, che non dipendono dall’operatore, quali (i) le differenti tipologie di reti in base alle specifiche bande di frequenze*”

analoghe a quelle consentite all'operatore *incumbent* (in tali condizioni infatti si minimizza il costo delle chiamate *off-net* per gli operatori interconnessi e, in definitiva, per gli utenti finali), dall'altro lato riconosce maggiori costi di rete per gli operatori nuovi entranti, in ragione delle minori economie di scala legate al più recente ingresso nel mercato, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui gli operatori entranti sono sottoposti durante la posa delle proprie nuove reti. Tali maggiori costi potranno essere riconosciuti agli operatori alternativi principalmente in ragione del grado di investimento in nuove infrastrutture; tali differenze tuttavia sono destinate a ridursi nel tempo in ragione dello sviluppo dei servizi e della base di utenza.

51. A tal fine, l'Autorità ritiene necessario che tali operatori debbano essere soggetti a vincoli nella definizione dei propri prezzi di terminazione, senza tuttavia l'imposizione dei medesimi obblighi di contabilità regolatoria e di orientamento al costo imposti a Telecom Italia. L'Autorità ritiene inoltre che i prezzi di terminazione su ciascuna rete debbano essere sottoposti ai vincoli di trasparenza e non discriminazione di cui agli art. 46 e 47 del Codice. In particolare, l'Autorità ritiene necessario prevedere sostanzialmente per i "nuovi operatori" i medesimi obblighi imposti agli operatori alternativi notificati ai sensi della Delibera n. 417/06/CONS, così come di seguito esposti.

#### ***4.2 Obblighi in capo ai "nuovi operatori" in quanto dotati di SMP nel mercato della terminazione sulla propria rete.***

##### ***4.2.1 Obblighi di accesso***

52. Per quanto concerne gli obblighi di accesso a determinate risorse di rete, l'Autorità ritiene che i "nuovi operatori" notificati debbano fornire accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli, nonché ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

##### ***4.2.2 Obblighi di trasparenza***

53. Per evitare comportamenti anticoncorrenziali, al fine di garantire l'interoperabilità tra reti e l'uso efficiente delle risorse trasmissive dei servizi di transito, l'Autorità ritiene che ciascun "nuovo operatore" debba rendere noti agli altri i propri prezzi di terminazione di rete fissa, nonché, ove necessario, le condizioni di interconnessione e comunicarli all'Autorità. In particolare, nuove offerte ed eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione dovranno essere

---

*utilizzate; e (ii) le sostanziali differenze nelle date di ingresso nel mercato che potrebbero giustificare più alti valori di terminazione in un periodo di tempo ragionevole".*

comunicate agli altri operatori con un preavviso di 60 giorni per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

54. Al fine di consentire una migliore trasparenza nella fatturazione dei servizi di transito verso i “nuovi operatori” di terminazione, l’Autorità ritiene, inoltre, opportuno che ciascuno di tali operatori fornisca entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di operatori terzi, il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.

#### **4.2.3 *Obblighi di non discriminazione e separazione contabile***

55. In assenza di obblighi di non discriminazione dei prezzi di terminazione praticati agli operatori terzi, l’operatore di originazione o di transito potrebbe decidere di consegnare la chiamata non direttamente all’operatore di terminazione, ma ad un eventuale operatore terzo che abbia contrattato con quest’ultimo condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l’operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare il “ punto raccolta del traffico” che sarà poi terminato sulla rete dell’operatore di destinazione, generando in questo modo un uso inefficiente delle risorse di rete. Tale fenomeno può essere limitato esclusivamente attraverso l’imposizione a tutti gli operatori di terminazione di un obbligo di non discriminazione dei prezzi praticati agli operatori terzi.

56. L’Autorità ritiene, pertanto, che tutti i “nuovi operatori” notificati nel mercato della terminazione debbano fornire, così come previsto dall’art. 47 del Codice, il servizio all’ingrosso di terminazione agli operatori terzi a condizioni non discriminatorie.

57. Stante le ridotte dimensioni economiche dei “nuovi operatori” (con l’eccezione di Vodafone) l’Autorità non ritiene, ad oggi, necessario imporre in capo a nessuno di essi obblighi di separazione contabile ed amministrativa. Una tale misura risulterebbe eccessivamente onerosa e non proporzionata anche in base agli attuali volumi di servizi sviluppati.

58. L’applicazione di obblighi di separazione contabile per verificare la non discriminazione tra prezzi interni e prezzi esterni è, infatti, prevista dall’art. 48 del Codice, il quale limita tale ambito di applicazione alle imprese verticalmente integrate “... *In particolare, l’Autorità può obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47...*”. In merito, si rileva che i “nuovi operatori”, nonostante gli investimenti in corso di realizzazione in infrastrutture di rete proprietarie, non possono, da un lato, essere considerati dominanti nei mercati al dettaglio, dall’altro qualificati come operatori verticalmente integrati al pari di Telecom Italia.. Tali operatori, infatti,

non dispongono di reti di trasporto pienamente sviluppate sul territorio nazionale, e, solo in alcune città, di reti di trasporto di breve distanza (cosiddette MAN) necessarie a rilegare gli stadi di linea, ove, nella maggior parte dei casi, acquisiscono i clienti ricorrendo al servizio di *unbundling* fornito da Telecom Italia.

59. L'imposizione di obblighi di separazione contabile nei confronti di operatori di terminazione con un relativo grado di integrazione verticale e con ridotte quote di mercato nei mercati a valle, risulterebbe contraria al principio di proporzionalità dell'azione regolamentare dell'Autorità disposto dagli art. 4, art. 7 comma 3 e art. 13 comma 1 del Codice, in quanto, qualsiasi sia l'entità del trasferimento interno, questo non potrebbe essere tale da minare l'interoperabilità e l'interconnessione tra reti, né più in generale il perseguimento degli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione.

60. Difatti, la dimensione complessiva degli operatori alternativi nei mercati a valle non appare, allo stato, tale da far sì che il prezzo del servizio di terminazione interna possa influenzare in maniera significativa la formulazione dei prezzi finali complessivi e rappresentare, pertanto, una leva anticompetitiva.

61. Le considerazioni di cui ai paragrafi precedenti non valgono, tuttavia, in relazione ai servizi integrati fisso-mobile, quali quelli offerti dall'operatore Vodafone (ad esempio "Vodafone Casa Numero Fisso"). Considerata, infatti, la dimensione economica e, in relazione alla suddetta tipologia di servizi, il livello di integrazione verticale di Vodafone, l'Autorità si riserva di valutare l'opportunità di imporre a tale operatore obblighi di separazione contabile ed amministrativa nell'ambito dell'analisi del mercato n. 16.

#### **4.2.4 *Obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi***

62. Relativamente al meccanismo di controllo sui prezzi, l'Autorità ritiene che l'applicazione ai "nuovi operatori" del medesimo vincolo di prezzo imposto a Telecom Italia non sia proporzionata. Infatti, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, *"la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso"*. Pertanto, la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può essere giustificata alla luce dei vantaggi competitivi di cui beneficia Telecom Italia.

63. Con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei prezzi degli operatori alternativi e, più in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione, dovrebbero di norma essere



sottoposti ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per Telecom Italia, che invece risulta dominante anche nei mercati a valle.

64. La libertà di formulazione delle politiche dei prezzi va limitata nei casi in cui, nell'offerta di un dato servizio, l'operatore può esercitare un significativo potere di mercato a danno dei concorrenti e degli utenti finali. Nel caso del servizio di terminazione, il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali dell'operatore concorrente rappresenterebbe, d'altra parte, un fattore deterrente relativamente all'acquisto del servizio *retail* offerto da quest'ultimo, nonché una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato imporre un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia.

65. L'Autorità ha previsto, con la delibera n. 417/06/CONS, che il controllo dei prezzi debba consentire agli operatori la fissazione di un prezzo di terminazione equo e ragionevole. In tal senso, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire un prezzo massimo di riferimento, al di sotto del quale qualsiasi prezzo di terminazione richiesto dagli operatori alternativi possa essere considerato equo e ragionevole e, di conseguenza, automaticamente vigente.

Occorre tuttavia sottolineare che la facoltà di richiedere l'applicazione di un prezzo maggiore di quello di Telecom Italia non si giustifica per quei servizi realizzati attraverso accessi a banda larga all'ingrosso. Con l'impiego di tali servizi, infatti, gli operatori affrontano minori investimenti rispetto a quelli richiesti per l'utilizzo di servizi di *unbundling* o per la creazione di reti di accesso proprietarie. Per i servizi di terminazione offerti attraverso accessi a banda larga all'ingrosso, quindi, eventuali asimmetrie di prezzo risultano, nell'ottica della promozione della concorrenza basata sulle infrastrutture, meno giustificate.

66. In linea con quanto definito dalla delibera 417/06/CONS, l'Autorità ritiene, pertanto, opportuno applicare ai "nuovi operatori", salvo quanto precisato al paragrafo precedente, quanto disposto dall'art. 40 della Delibera n. 417/06/CONS, nonché successive modificazioni ed integrazioni che seguiranno all'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati di cui alla determinazione n. 22/06/SG.

67. Con riferimento alla tipologia di offerte integrate, quale ad esempio quella di Vodafone "Vodafone Casa Numero Fisso", si fanno presenti le considerazioni espresse da questa Autorità nella Delibera n. 415/07/CONS, al paragrafo 2.1.7. ("*Prezzo di terminazione praticabile da Vodafone agli altri operatori*"), con cui tale offerta è stata autorizzata. In particolare, si sottolinea che, in relazione al suddetto servizio integrato

fisso mobile, questa Autorità ha ritenuto di non dovere al momento assoggettare ad uno specifico sistema di controllo di prezzo il costo di questo servizio di terminazione. L'Autorità, infatti, si è espressa nel senso che la determinazione del prezzo di terminazione per le chiamate dirette ai numeri geografici relativi all'offerta integrata di Vodafone dovrebbe essere rimessa alla libera negoziazione tra le parti, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, equità e buona fede. L'Autorità ha tuttavia affermato che, in considerazione dei costi infrastrutturali "atipici" relativi al servizio "Vodafone Casa Numero Fisso", non è sostenibile un'eventuale richiesta di Vodafone, per tale servizio, di applicare prezzi necessariamente asimmetrici rispetto all'operatore dominante, a parità di livello di interconnessione. Relativamente al caso in esame, stante quanto già prospettato, l'Autorità ritiene comunque necessario che eventuali obblighi specifici di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi in capo a Vodafone per tale servizio siano esaminati nell'ambito del procedimento di revisione del mercato 16.

3. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione in capo ai "nuovi operatori" di terminazione dei seguenti obblighi:*

- *accesso;*
- *trasparenza condizioni delle tecniche ed economiche;*
- *non discriminazione tra tutti gli operatori terzi;*
- *determinazione di prezzi secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti?*

4. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre l'applicazione di tariffe di terminazione reciproche rispetto a quelle di Telecom Italia limitatamente a quei servizi di terminazione offerti attraverso accessi a banda larga all'ingrosso?*

5. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di esaminare nell'ambito del procedimento di revisione del mercato n. 16 gli eventuali obblighi di separazione contabile ed amministrativa nonché di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi in capo ai soggetti che offrono i servizi integrati fisso-mobile?*